



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Dipendenti pubblici e diritto alla pensione quota 100

Autore: Consulenze | 04/05/2019



Pensione quota 100: il preavviso di 6 mesi alla P.A. è tassativo? Oppure sarebbe possibile, al raggiungimento dei requisiti prescritti, dare le dimissioni volontarie con normale preavviso da contratto (nel mio caso di 45 gg), e una volta disoccupati fare domanda per la pensione d'anzianità con quota 100? Non c'è il rischio di perdere il diritto ad accedervi? Ho letto il decreto ma non ho capito cosa potrebbe succedere a seguito di questa scelta. Mi è chiaro che finché si è in servizio, si debbano dare 6 mesi di preavviso per la domanda di

collocamento a riposo, oltre a dover aspettare una finestra di 6 mesi anche per l'INPS. Ma se si è ormai fuori dal vecchio posto di lavoro? Lavoro in ospedale con turni di reperibilità, nessuna possibilità di part time ed ho una difficile situazione familiare di cui occuparmi. Ho urgenza di stare a casa e l'iter per il riconoscimento dei benefici della 104 per un mio familiare invalido richiede troppo tempo. Il licenziamento è la via più breve. Ma dopo?

Il decreto in materia di pensioni (DL 4/2019) ha previsto (all'art.14, comma 6, lett. c), che i **dipendenti pubblici**, per il diritto alla pensione **quota 100**, debbano presentare la domanda di collocamento a riposo all'amministrazione di appartenenza con un **preavviso** di 6 mesi.

Il decreto non illustra le conseguenze del mancato rispetto del preavviso, limitandosi a stabilire che i dipendenti pubblici possono ottenere la **pensione** quota 100 nel rispetto di determinate regole, tra le quali rientra anche il preavviso di 6 mesi.

Letteralmente, il decreto stabilisce:

“Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata

all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi [...]"

Per come è formulata la norma, dunque, sembrerebbe che, se non si rispetta la disciplina stabilita dal decreto, il diritto alla quota 100 non sorga.

Tra l'altro, come lo stesso **decreto** specifica, la finalità delle regole particolari per i dipendenti pubblici è quella di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Se l'obbligo del preavviso di almeno 6 mesi non fosse tassativo, si legittimerebbe la cessazione in massa dei dipendenti pubblici dal servizio, creando serie problematiche a livello nazionale.

L'Inps, nelle circolari e nei messaggi emanati in relazione alla quota 100 (circolari n.10 e 11/2019, messaggio n.395/2019), nulla dice sulle conseguenze del mancato rispetto del preavviso di 6 mesi, per i dipendenti pubblici, ma specifica solo che le regole osservate trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni contestualmente iscritti presso più gestioni pensionistiche.

Ad ogni modo, è anche vero che il decreto si riferisce a chi è in servizio "*i dipendenti delle pubbliche amministrazioni*": cessato il servizio, non si riveste più la qualifica indicata dal DL 4/2019. Giocoforza, per i dipendenti il cui servizio è già cessato, l'obbligo di 6 mesi di preavviso non sussiste.

Tuttavia, non è improbabile che l'Inps, prima di accettare la domanda di pensione, verifichi se sono decorsi i 6 mesi di preavviso, a partire dalla data in cui è presentata la domanda di collocamento a riposo sino alla cessazione dal servizio: l'istituto potrebbe adottare dei provvedimenti per arginare l'elusione della disposizione. A parere della scrivente, non rispettare i 6 mesi di preavviso costituisce dunque un rischio, mancando ancora una prassi sul punto.

In ogni caso, 6 mesi devono passare comunque, come finestra, dalla data di maturazione dell'ultimo requisito utile alla pensione quota 100, anche prescindendo dalla disciplina del preavviso. Non bisogna fare confusione, a questo proposito:

- i 6 mesi di finestra partono dalla maturazione dell'ultimo requisito (38 anni di contributi o 62 anni d'età) utile alla pensione quota 100, non partono dalla cessazione dal servizio, e terminano con la decorrenza della pensione;

- il preavviso di 6 mesi, invece, decorre dalla data di presentazione della domanda di cessazione dal servizio, o collocamento a riposo, e terminano con la cessazione dal servizio stessa, che di norma coincide con la decorrenza della pensione.

Riassumendo quanto esposto:

- il dispositivo del decreto quota 100 prescrive il rispetto del preavviso di 6 mesi, per i dipendenti pubblici, per il diritto alla quota 100;

- tuttavia, né il decreto, né le circolari Inps negano esplicitamente il diritto alla pensione Quota 100 nel caso in cui manchino i 6 mesi di preavviso per la cessazione dal servizio;

- dimettersi senza rispettare il periodo di preavviso potrebbe comunque costituire un rischio, in quanto potrebbero essere adottate misure “antielusive” sia dall’Inps che nella conversione in legge del decreto;

- in ogni caso, la decorrenza della pensione quota 100 non può essere prima del 1° agosto 2019 per i dipendenti pubblici, anche rassegnando immediatamente le dimissioni.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa **Noemi Secci***